

Nelle Roc

COMUNE DI BRACIGLIANO



PIANO REGOLATORE GENERALE

ELABORATO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
AD ACTA n.5 del 12.9.1985

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO AD ACTA

Arvaniti

[Signature]

ENRICO PETTI

ARCHITETTO

PIAZZA GESÙ E MARIA, 3

REGIONE CAMPANIA
UFFICIO URBANISTICO PIANI COMUNALI
NAPOLI

VIA DEI PRINCIPATI, 62

Parere di conformità di cui alla L. R. 20.2.82
n. 14; espresso con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 229 in data 12/11/86

SALERNA

ELABORATO

NORME DI ATTUAZIONE TABELLA TIPI EDILIZI



IL COORDINATORE

(dr. ing. Antonio Campopiano)

[Signature]

IL PROGETTISTA

ARCH. ENRICO PETTI
ING. CRISTOFORO BRODA
COLLAB.

TAVOLA N.

9

DATA: GIUGNO 82
AGG.: MAGGIO 83
AGG. SETTEMBRE 85

ELABORATO ADEGUATO ED UNIFORMATO ALLE LIMITAZIONI, PRESCRIZIONI
E MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 197 DEL 13-2-1985

VISTO: IL COMMISSARIO AD ACTA

IL PROGETTISTA

[Signature]

[Signature]

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - GENERALITA'

Art.1 - Elementi costitutivi del P.R.G.

Sono elementi costitutivi del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) gli elaborati che vengono, di seguito indicati:

- 1) Relazione
- 2) Relazione geologica
- 3) Uso del suolo
- 4) Attrezzature esistenti/Rete
- 5) Rete idrica
- 6) Rete fognaria
- 7) Inquadramento territoriale 1/25000
- 8) Zonizzazione 1/2000
- 9) Norme di Attuazione/Tabella dei tipi edilizi
- 10) Regolamento edilizio

Nel caso che fra tavole e scale diverse si riscontrassero delle variazioni o delle non corrispondenze, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

Art.2 - Applicazione del P.R.G.

Ai sensi della legge n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni e della legge n.10 del 28/1/1977, la



disciplina urbanistico-edilizia stabilita dal P.R.G. si applica a tutto il territorio comunale ed è individuata dagli elementi di cui all'art. 1, planimetrie e norme di attuazione.

Gli immobili, che alla data di adozione del P.R.G., sono in contrasto con le sue disposizioni potranno subire delle trasformazioni solo per adeguarsi a quanto previsto dallo strumento urbanistico stesso.

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante i Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) di cui all'art. 13 della legge n.10 del 28/1/77 ed alla legge regionale N.39 del 16/10/78 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Qualsiasi trasformazione del territorio comunale, prevista dal P.R.G. e dal relativo P.P.A. partecipa agli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e deve essere subordinata al rilancio della concessione da parte del Sindaco.

In ogni altro caso, le sole previsioni del P.R.G. o del relativo P.P.A., non assicurano la possibilità di interventi ove manchino le opere di urbanizzazione o per le quali non esista l'impegno, con apposito atto, del concessionario a realizzarle, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali (cfr. comma 5 art.13, legge N.10 del 28/1/77).

I comuni con popolazione fino a 10.000 ab. sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni al di sotto dei 10.000 ab. sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione.



TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 4 - Modalità di attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. si attua a mezzo di programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) che contengono gli strumenti di attuazione pubblici e privati; questi ultimi possono essere attuati mediante interventi preventivi e interventi diretti, che comunque debbono rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni indicate negli elaborati grafici e previste dalle presenti norme.

Art. 5 - Programma Pluriennale di Attuazione


Il programma pluriennale di attuazione (cfr. 1 comma, art. 3 delle presenti norme) è lo strumento di attuazione del P.R.G. promuove e coordina tutti gli interventi di trasformazione del territorio comunale, sia pubblici che privati, in coerenza con la programmazione e il bilancio comunale.

Il primo programma pluriennale di attuazione ha durata triennale, come previsto dall'art. 1 della legge Regionale N. 39 del 16/10/78.

Il contenuto del P.P.A. dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 39/78, tenendo anche conto della popolazione stabilita dall'art. 2 comma III della l. n. 10/77 e relativa all'estensione delle zone di edilizia economica e popolare da includere nei piani in rapporto al fabbisogno di edilizia abitativa.

art. 6 - Intervento preventivo

E' un intervento intermedio, obbligatorio in alcune zone del territorio comunale indicate negli elaborati grafici



le norme del P.P.A., fra il P.R.G. e l' intervento diretto.

I Piani d'intervento preventivo possono essere di iniziativa comunale o privata.

I primi sono:

- 1) Piani particolareggiati di esecuzione (P.P.E.) ai sensi dell'art. 13 della l. 17/8/42 n.1150.
- 2) Piani di zona (P.Z.) delle aree destinate ad edilizia economica e popolare ai sensi della l.18/4/62 n.167.
- 3) Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della l.22/10/71 n.865.
- 4) Piani di recupero (P.R.) ai sensi dell'art. 28 l.5/8/78 n.457 e della legge 14/5/81 n.219 e successive modificazioni.


I piani di intervento preventivo di iniziativa privata sono:

- 5) Piani di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art.10 della l.5/8/78 n.765.
- 6) Piani di recupero, ai sensi dell'art.28 e 30 della l.5/8/78 n.457 e della legge 14/5/81 n.219 e successive modificazioni.

Art. 7 - Intervento diretto

Si applica in tutte le zone del territorio comunale successivamente o indipendentemente dall'intervento preventivo.

Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio della concessione, così come previsto dall'art. 3 delle presenti norme!



CAPO 2 - MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO

Art.8 - Piani particolareggiati di esecuzione

Il P.R.G. si attua mediante P.P.E. in conformità all'art. 13 della l.17/8/42 n.1150. I P.P.E. vengono approvati con la procedura prevista dall'art. 16 della l.1150/42 modificata dall'art. 5 della L.6/8/67 n.765.

Il contenuto del P.P.E. è specificato sempre dall'art.13 della l.1150/42 che qui si riporta:

Il Piano Regolatore Generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;


gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;

le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere



corredato dalla relazione illustrativa ed al piano finanziario.

Art.9 - Altri piani particolareggiati comunali

Gli altri piani particolareggiati di iniziativa comunale di cui all'art. 6 (punti 2,3,4) dovranno rispettare i caratteri ed i contenuti delle leggi relative nonchè gli elementi previsti per il P.P.E. al precedente art.8.

Art.10 - Piani di lottizzazione convenzionata

Nelle zone in cui non è previsto l'intervento preventivo di iniziativa comunale sulla base delle previsioni del P.R.G. e del P.P.A., i proprietari possono elaborare piani di lottizzazione, che debbono tener conto di quanto previsto dal R.E. e dall'art. 28 della l.17/8/42 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.11 - Altri piani di iniziativa privata

Gli altri piani di iniziativa privata, di cui all'art. 6 (punto 6) dovranno rispettare i caratteri ed i contenuti delle leggi relative.

CAPO 3 - MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO

Art.12 - Concessione ad edificare

Nelle zone in cui è prescritto l'intervento preventivo la concessione non può essere rilasciata in assenza di approvazione definitiva di tali piani.



Nelle zone, invece, in cui tale intervento preventivo non è richiesto, è consentito l'intervento diretto dietro rilascio della relativa concessione.

Fino all'approvazione del P.P.A., il rilascio della concessione è subordinato all'esistenza delle opere di tubanizzazione primaria o all'impegno dei richiedenti di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.


Art. 13 - Lavori ammessi in assenza di intervento preventivo

Prima dell'approvazione dei piani di intervento preventivo, possono essere consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo sugli edifici esistenti, previa concessione edilizia. Questi interventi sono quelli definiti dall'art.31 della l.5.8.78 n.457.

Sono altresì ammesse le ristrutturazioni interne che non comportano aumenti di volume e di superficie coperta.

Tutti gli interventi sono, in ogni caso, consentiti solo per quei fabbricati per i quali non sia stata prevista dal P.R.G. la parziale o totale demolizione, ovvero non ricadano in aree destinate a fasce di rispetto.

Non è inoltre consentita alcuna modifica alla esistente destinazione d'uso se non per adeguarla a quella prevista dal P.R.G.



TITOLO III - PREVISIONE DEL P.R.G.

CAPO I - DIVISIONI IN ZONE

Art. 14


- a) zona inclusa nei piani di recupero (A)
- b) zone di completamento residenziale (B)
- c) zona residenziale di espansione (C-167-865)
- d) zona residenziale di espansione (C.1)
- f) zona artigianale/industriale (D)
- g) zone agricole (E)
- h) zone fascia di rispetto (E.1)
- i) zona cimiteriale (E.2)
- l) zona fascia di rispetto cimiteriale (E.3)
- m) zona di verde privato vincolato (E.4)
- n) zone di attrezzature di interesse collettivo (F.1 - F.2)
- o) zone sottoposte a vincolo idrogeologico (E.5)

CAPO 2 - ZONE

Art. 15 - Zone incluse nel piano di recupero

Tutte le parti del territorio che ricadono in questa zona sono sottoposte all'intervento preventivo, come previsto dallo art. 6 e specificato dall'art. 8 e 9 delle presenti norme.

L'intervento preventivo previsto è il piano di recupero, ai sensi dell'art.28 della l.5/8/78 n.457 e della legge 14/5/81 n.129 ed è attuato mediante tutti i tipi di intervento individuati dall'art.31 della citata legge n.457/78. Tale piano, già redatto, è stato adottato dal Consiglio Comunale in data ed è all'approvazione dei competenti organi regionali.



La zona é prevalentemente destinata alla residenza, ma non si escludono destinazioni a negozi, uffici, locali per il pubblico ristoro ed altre attivit  strettamente connesse con la residenza.

Da dette zone sono escluse le industrie, i macelli, i ricoveri per animali e tutte quelle altre destinazioni che l'Amministrazione Comunale, su motivato parere della Commissione Edilizia, ritenesse non corrispondenti alle caratteristiche della zona residenziale.

Art. 16 - Zone di completamento residenziale (P)

In tutte le parti del territorio che ricadono in questa zona, é consentito l'intervento edilizio diretto di cui all'art. 12 delle presenti norme.

La destinazione d'uso é la stessa dell'articolo precedente (cfr.comma III).


E' consentita l'edificazione in agrando e confine. Per i fabbricati esistenti é consentita la derelizione e la ricostruzione nei limiti del volume preesistente, purch  non si superi il limite di $1,5 \text{ mc/mq}$ come indice di fabbricabilit  oppure il 70% del volume preesistente.

Il rapporto di copertura é uguale a $1/2$. La densit  edilizia fondiaria non dovr  essere superiore a $1,5 \text{ mc/mq}$.

L'altezza massima é uguale a mt. 11,50 al livello del terrazzo o ai canali di gronda in caso di detto.

Il numero dei piani é uguale a piano terra o rialzato pi  2 piani.

I parcheggi a servizi degli edifici non dovranno essere inferiori a mq. 1 per ogni mc.20 di costruzione autorizzata.



Questa superficie, se coperta, entrerà a far parte del calcolo della superficie coperta ammissibile e, se chiusa, per almeno tre lati, sarà calcolata anche quale volume.

Sono consentite sopraelevazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti al raggiungimento dell'indice fondiario di zona.

Le sopraelevazioni degli edifici esistenti in aderenza possono anche essere costruite in aderenza.

Art. 19 - Zona residenziale di espansione per insediamenti di edilizia economica e popolare (C) - Legge 167 e 865

La parte del territorio compresa in tale zona è destinata all'edilizia residenziale ai sensi della L.N°167 del 18/4/62.

E' obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo mediante Piani di zona di iniziativa Comunale nel rispetto della predetta legge.

La destinazione d'uso è la stessa dell'art.5 comma 3.


L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 1,00 mc/mq. L'altezza massima è uguale a mt.11.50; il numero dei piani è uguale a 3; piano terra o rialzato più due piani.

Deve essere rispettata la normativa abitativa stabilita per le zone di tipo "C" dal D.M. 2/4/68 N°1444.

La distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a Mt.6.00.

Art. 20 - Zona residenziale di espansione (C.1)

In tali aree, destinate all'edilizia residenziale è obbliga



torio l'intervento urbanistico preventivo ai sensi dell'art. 6 e cioè piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata, interessanti tutta l'area perimetrata, estesa ad un ambito non inferiore a 4000 mq.

La destinazione d'uso è la stessa dell'art. 15, comma 3.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0.60 mc/mq.

Rapporto di copertura ad 1/3.

L'altezza massima è uguale a mt. 11.50

Il numero dei piani è uguale a 3, piano terra o rialzato più 2 piani.

Per tutte le altre norme relative alle distanza vale quanto previsto dall'art. 9, punto 3 del D.I. 2/4/68 n°1444.


La distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade provinciali non deve essere inferiore a mt. 6.00.

All'interno dell'area dovranno essere reperiti spazi da destinare a standard in misura pari a quanto stabilito dall'art. 3 del citato D.I. e relativamente alle aree per gli spazi pubblici attrezzati e per i parcheggi.

Questi ultimi in aggiunta a quanto previsto dall'art. 41 sexies della L. 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 - Zona artigianale/industriale esistente (D)

Sono incluse in queste zone le aree destinate alla localizzazione degli edifici destinati ad attività artigianali e industriali.



Sono consentiti gli uffici amministrativi e la residenza per il solo personale di custodia o per il proprietario.

L'attuazione del P.R.G. in tale zona è affidata alla redazione del P.I.P. in base all'art. 27 della legge N° 865 del 22/10/71.

Tale piano dovrà comunque rispettare : numero di piani pari a 2, altezza massima pari a mc. 8.00 escluse quelle derivanti da particolari caratteristiche tecniche degli impianti costuendi.


L'indice di copertura deve essere non superiore ad $1/5$ della superficie utilizzabile per l'impianto produttivo.

Art. 22 - Zona Agricola (E)

Nelle parti del territorio comunale ricadenti in tale zona sono consentite solo le costruzioni necessarie per la conduzione agricola. Per tali zone si prescrive, trascrivendole integralmente, le norme contenute negli indirizzi programmatici e direttive di pianificazione urbanistica di cui alla legge regionale N° 14 del 20/3/82.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, stante l'altezza massima di mt. 8 ed il numero di piani non superiore a 2, compreso il piano terra o rialzato, sarà così articolato:

- Aree boschive, pascolive e incolte - 0,003 mc/mq;



- Aree seminate ed a frutteto - 0,03 mc/mq;
- Aree seminate irrigue con culture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva - 0,05 mc/mq.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché degli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti latteiro-caseari.

Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura purchè esse siano direttamente utilizzate per la conduzione di un fondo opportunamente documentata.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigue a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare



successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.


In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, N.153.

Per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purchè stabilmente utilizzati per la condizione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), esistenti nelle fasce di rispetto, possono essere consentiti, aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.



Art. 23 - Zona fascia di rispetto (E.1)

La zona di rispetto è fissata in mt. 10

Ricadono in questa zona tutte le parti del territorio comunale destinato a rispetto dei valloni.

In ogni caso non è consentita alcuna nuova edificazione. Sono tuttavia consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti. La distanza delle nuove costruzioni dai valloni non può essere inferiore a mt. 10.

Art. 24 - Zona cimiteriale (E.2)

Corrisponde all'area dell'attuale cimitero nonché al suo previsto ampliamento.


Art. 25 - Zona Fascia di rispetto cimiteriale (E.3)

E' prevista una fascia di m.150 di rispetto cimiteriale misurata dall'esterno del muro di cinta.

In tale fascia è vietata la edificazione ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed oggetti sacri (limitazione stabilita dall'art.338 del testo unico della legge Sanitaria n°1265 del 27/7/34).

Art. 26 - Verde privato vincolato (E.4)

Questa zona comprende l'area occupata dal complesso conventuale S. Francesco d'Assisi e della relativa area a suo servizio. Non è consentita alcuna edificazione oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti.



Art. 27 - Attrezzature ed impianti di interesse collettivo-scolastiche - Interesse comune (F.1) - Verde attrezzato (F.2)

Queste zone comprendono le aree vincolate dal P.R.G. per la realizzazione delle attrezzature previste dal D.M. 2/4/68 N. 1444 e successive modificazioni (F.1) (F.2)

Per tutte le altre aree nelle quali sono previste attrezzature pubbliche valgono le norme della vigente legislazione.

La forma e la distribuzione degli eventuali corpi di fabbrica relativi alle attrezzature deve essere tale da lasciare ampi spazi verdi.

Art.27/bis -

Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (E.5)

In tali zone sono comprese le parti del territorio sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D 30/12/923 N°3267.

Art. 28 - Distanze

Si richiama integralmente l'art. 9 del D.M. 2/4/68 precisando che le distanze inferiori ammesse nel caso di gruppi di edifici che formino l'oggetto di piani particolareggiati, possono essere ridotte di un'aliquota non superiore al 30% di quella specificata dallo stesso art. 9 del D.M. 2/4/68.



Art.29 -


La situazione esistente, relativamente all'edificio, allo atto dell'adozione del P.R.G. è considerata a tutti gli effetti consolidata situazione di fatto, fatti salvi tutti gli adempimenti relativi alla vigente legislazione.

Rimangono comunque escluse dalla suddetta norma tutte quelle costruzioni ricadenti in aree destinate ad attrezzature o a piani particolareggiati o piani di zona.

Art. 30 - Deroghe alle norme di attuazione

In deroga alle prescrizioni delle norme di attuazione possono essere realizzate le seguenti opere di iniziativa pubblica od anche di iniziativa privata, sempre che siano già state previste nel P.R.G. ed alla condizione che la loro finalità pubblica sia assicurata mediante una idonea convenzione da stipularsi tra il comune e i richiedenti la concessione edilizia.

- scolastiche (scuole d'obbligo, scuole superiori, istituti scolastici privati ecc.)
- culturali (biblioteche, centri culturali e attrezzature similari)
- religiose (edifici per il culto con annessi locali per lo esercizio del ministero)
- sanitarie (poliambulatori, dispensari ecc.)
- sportivo (impianti e complessi per il gioco, lo sport e le attività collettive)
- ricreative (gioco, tempo libero ecc.)
- parcheggi



Art. 31 - Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso nelle singole zone omogenee sono riportate nella tabella dei tipi edilizi secondo la seguente simbologia:

- r) residenze
- h) alberghi, pensioni, ostelli, pubblici esercizi
- u) uffici pubblici e privati, studi professionali
- c) attrezzature commerciali
- s) attrezzature per lo spettacolo, lo svago e lo sport
- l) laboratori sussidiari delle attività commerciali
- o) laboratori artigianali
- i) impianti industriali
- p) attrezzature di interesse generale e zone di uso pubblico
- a) impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli.



